

PROCEDURA E MODALITA' DI CALCOLO E ADDEBITO COSTI DI TRASPORTO

1. Scopo

Questa procedura ha lo scopo di disciplinare il mancato rispetto dell'art. 16 comma 2 della Convenzione Locale.

2. Campo di applicazione

Le modalità operative di seguito indicate si applicano al Materiale ritirato presso i CC mediante buono di carico ricevuto da CO.N.I.P. La procedura fornisce regole chiare al fine di evitare contestazioni sul mancato caricamento del peso minimo di Materiale previsto dalla Convenzione. Qualora il consorziato CO.N.I.P. inviasse un automezzo non idoneo a trasportare il quantitativo minimo di Materiale previsto dall'art. 16 comma 2 (16 ton) il CC avrà la possibilità di:

- a) rimandare indietro l'automezzo senza procedere con il caricamento redigendo una dichiarazione con esplicitate le motivazioni facendolo controfirmare dal trasportatore;
- b) caricare l'automezzo a pieno carico, documentando con foto l'impossibilità di caricare altro materiale sul mezzo e la disponibilità a terra di ulteriore materiale tale da garantire il completamento del carico.

Successivamente il CC dovrà inviare tramite e-mail a convenzioni@conip.it la documentazione comprovante l'ipotesi a) o l'ipotesi b).

In questo caso CO.N.I.P. non procederà con alcun addebito al Convenzionato dei costi di trasporto previsti all'art. 3 del presente allegato.

Diversamente, qualora il trasportatore incaricato dal consorziato CO.N.I.P. si presentasse all'impianto con mezzo idoneo e il carico non raggiungesse il quantitativo minimo delle 16 ton, potrà procedere con il caricamento a pieno carico dell'automezzo documentando con foto la mancanza di ulteriore Materiale tale da consentire il completamento del carico ed inviare foto e formulario a CO.N.I.P. alla mail: convenzioni@conip.it.

In questo caso CO.N.I.P., procederà con l'addebito dei costi di trasporto al Convenzionato secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente allegato.

3. Addebito costi di trasporto

L'addebito dei costi di trasporto al Convenzionato in caso di mancato rispetto dell'art. 16 comma 2 della Convenzione Locale viene regolamentato secondo un algoritmo come di seguito specificato.

L'algoritmo è stato costruito sulla base dell'acquisizione di dati, redatti e pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che riportano l'aggiornamento dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (€/km) dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Ai fini della determinazione dell'importo unitario si è quindi stabilito che:

- l'importo unitario massimo, stabilito a 2,979 €/km, corrisponde ai trasporti di distanza di 25 km;
- l'importo unitario minimo, stabilito a 1,622 €/km, corrisponde ai trasporti distanza di 322 km (pari al valore medio attualmente gestito dai CSS maggiorato del 50%).

Stabilito quanto sopra, l'importo unitario €/km sarà elaborato come di seguito:

DISTANZA TRASPORTO (KM)	IMPORTO UNITARIO €/KM
≤ 25	2,979 €
X	$1,622 + (2,979 - 1,622) \times \frac{(322 - km \ x)}{(322 - 25)}$
≥ 322	1,622 €

Esempio:

	km percorsi	Costo €/km	Addebito €
VALORE EFETTIVO	175	2,294	401,39

I valori €/km sono stati stabiliti in funzione della tabella pubblicata dal *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile* e verranno aggiornati a seguito di nuove eventuali comunicazioni ministeriali.